

## CONTROLLO

---

### ***Srl: si assottigliano i collegi sindacali***

di **Giovanni Valcarenghi**

**Scompare l'obbligo di nomina del collegio sindacale** per le **SRL** con capitale sociale non inferiore al minimo previsto per le **SPA** che, al contempo, viene ridotto **da 120.000 a 50.000 euro**; questo l'effetto delle modifiche apportate al codice civile ad opera del **decreto legge 91** del 24 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno scorso.

In un precedente articolo (si veda *Capitale minimo per le Spa a 50.000 euro: effetti anche per le SRL*, del 19 giugno scorso) **si era ventilata l'ipotesi che la modifica potesse portare all'opposto effetto**, vale a dire un incremento delle casistiche al ricorrere delle quali scattasse l'obbligo di nomina dell'organo di controllo in capo alle SRL. Intatti, a tale conclusione si poteva giungere dalla lettura delle **prime bozze del decreto** che non contenevano alcun rinvio specifico.

Successivamente, invece, si è scelta una **via diametralmente opposta**, tesa a rendere **meno gravosi** gli **oneri** connessi alla **forma societaria considerata "minore" rispetto alle SPA**.

Pertanto, gli interventi sono così riassumibili:

- **all'articolo 2327 c.c.** si legge ora che *la società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50.000 euro*, e non più 120.000 come in passato (così, l'articolo 20, comma 7 del DL 91/2014);
- **all'articolo 2477 c.c.**, in tema di SRL, viene abrogato il comma 2 che disponeva che *la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni* (così, l'articolo 20, comma 8 del DL 91/2014).

**Effetto** diretto di tale impostazione è che il parametro del **capitale sociale non assume più alcuna rilevanza ai fini dei controlli**; così, si potrà avere una SpA con capitale di 60.000 euro e collegio sindacale ed una SRL con capitale di 130.000 euro senza organo di controllo.

Diversamente, **restano immutate le altre circostanze che obbligano alla nomina**, vale a dire:

- obbligo alla redazione del bilancio consolidato;
- controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- superamento, per due esercizi consecutivi, dei parametri di cui all'articolo 2435-bis del c.c.

Un effetto della disposizione, non accompagnata da particolari regole sulla data di entrata in vigore, si produrrà anche in capo a quelle **società** che, **nel passato, avessero provveduto alla nomina** per il solo superamento del limite del capitale; oggi, tale obbligo sarebbe venuto meno, con la conseguenza che l'organo diverrebbe facoltativo.

Non pare fuori luogo pensare che si attiveranno **tutte le possibili azioni per “liberarsi” del controllore**, anche solo nell'ottica di riduzione dei costi di funzionamento. Fermo restando che sembra prevalere la chiave di lettura tesa a **preservare la durata in carica sino alla chiusura del mandato dei sindaci**, nulla vieta che si possa addivenire ad una **dimissione in massa dell'intero organo** (ove collegiale), per tacito accordo con la società. A tal punto, non vi sarebbe più alcuna disposizione vincolante, con la conseguenza che non si rende più necessario alcun adempimento. Tale conclusione, ovviamente, andrà **attentamente verificata** dopo avere letto con cura gli articoli dello **statuto** che regolano la materia e le **delibere di nomina** che, spesso, risultano “approssimativi” per effetto delle **ondivaghe interpretazioni** associate alle funzioni dell'organo di controllo nelle SRL. La questione non è secondaria, poiché se si trattasse di “**puro**” **revisore** contabile si potrebbe anche **attivare** una vera e propria **revoca**.